



COMUNE DI GUGLIONESI

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

NUMERO 15 Reg. Gen. del 15-03-2021

ORIGINALE

ORDINANZA

UFFICIO DEL SINDACO

Numero 15 del 15-03-2021

Oggetto: NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 FINO AL 6 APRILE INCLUSO

IL SINDACO

Richiamati:

- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, avente ad oggetto *“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *«Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante *«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»* e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante *«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante *«Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»*;
- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante *«Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»*;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, con cui è stato prorogato, fino al 15 ottobre 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto-legge 07 ottobre 2020, n. 125, che ha disposto l'ulteriore proroga, sino al 31 gennaio 2021, dello stato di emergenza;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021, recante *“Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie*

derivanti da agenti virali trasmissibili” fino al 30 aprile 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n.15 del 20 gennaio 2021;

- Il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 2 Marzo 2021, in particolare l’articolo 57, rubricato *“Disposizioni finali”* che stabilisce che *“3.Le disposizioni delle ordinanze del Ministro della Salute 27 febbraio 2021, recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per le Regioni Abruzzo, Basilicata, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Province autonome di Trento e Bolzano, Toscana, Sardegna, Umbria, richiamate in premessa, continuano ad applicarsi fino all’adozione delle nove ordinanze ai sensi dell’articolo 1, commi 16-bis e seguenti del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, e comunque non oltre il 15 marzo 2021, fatta salva una eventuale nuova classificazione.”*;
- Il Decreto legge del 13 marzo 2021, n. 30, recante *“Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.”*;

Considerata il permanere della grave emergenza sanitaria nei comuni del Basso Molise, compreso il Comune di Guglionesi;

Richiamate, altresì:

- le proprie precedenti ordinanze;
- l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.7 del 31 gennaio 2021;
- l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.9 del 7 febbraio 2021;
- l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.11 del 20 febbraio 2021;

Ritenuto opportuno disporre, **fino al giorno 6 aprile incluso**, salvo proroghe e/o diverse disposizioni nazionali o regionali in merito alla zona cd. Rossa:

- la chiusura al pubblico della Villa Comunale denominata *“Parco Castellara”*, compresa l’area giochi e le aree adiacenti alla Casa Parrocchiale e alla Biblioteca Comunale;
- la chiusura al pubblico dello Stadio Comunale;
- la sospensione dello svolgimento delle attività di mercato nonché quelle di vendita in forma ambulante su area pubblica ad eccezione degli esercenti per la tipologia

“alimentare” residenti a Guglionesi, così come disposto nell’ordinanza sindacale n.12 del 20 Febbraio 2021;

Ritenuta la propria competenza ex art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”, in cui è previsto che “*in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale*”;

Visto il D. Lgs. 267/00;

Visto lo Statuto dell’Ente;

ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi integralmente trascritte anche se materialmente non riportate e **fino al giorno 6 aprile incluso**, salvo proroghe e/o diverse disposizioni nazionali o regionali in merito alla zona cd. Rossa:

- la chiusura al pubblico della Villa Comunale denominata “Parco Castellara”, compresa l’area giochi e le aree adiacenti alla Casa Parrocchiale e alla Biblioteca Comunale;
- la chiusura al pubblico dello Stadio Comunale;
- la sospensione dello svolgimento delle attività di mercato nonché quelle di vendita in forma ambulante su area pubblica ad eccezione degli esercenti per la tipologia “alimentare” residenti a Guglionesi, così come disposto nell’ordinanza sindacale n.12 del 20 Febbraio 2021;

DISPONE

- la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo pretorio dell’Ente e sul sito istituzionale del Comune di Guglionesi e divulgata alla Cittadinanza;
- che la presente ordinanza sia trasmessa:
 - alla Prefettura-U.T.G. di Campobasso;
 - alla locale Stazione dei Carabinieri;

- alla Presidenza della Regione Molise
- all'Ufficio di Polizia Locale;

AVVERTE

- Che è fatto obbligo a chiunque, ivi comprese le forze dell'ordine, di osservare e fare osservare la presente ordinanza;
- che avverso alla presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al competente TAR Molise entro il termine di 60 (sessanta) giorni o, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale.

IL SINDACO
avv. MARIO BELLOTTI
